

Alleg. I. n. 22-233 di Regolamento
n. 11.931 di Regolamento

NUOVO STATUTO DELLA
SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO "FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI"
Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci in data 11/01/2014

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1°

La SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO " F.D. Guerrazzi" fu fondata il 28 gennaio 1894 in Genova e intitolata allo scrittore mazziniano Francesco Domenico Guerrazzi, nome voluto dal primo Presidente della Società Salvatore Voaggi appartenuto alla "Giovine Italia" e amico di Giuseppe Mazzini.

La Società è situata in via Romagna, 2 cioè nella parte nord del quartiere San Teodoro, oggi popoloso e parte integrante dell'area metropolitana, ma all'epoca della fondazione costituito da poche case, dimora di contadini ed operai per i quali affrontare i normali problemi quotidiani diventava talvolta drammatico.

Fu proprio la solidarietà e il sostegno dei più bisognosi a dar l'avvio alla Società che svolse tali opere ininterrottamente per decenni sino al secondo conflitto mondiale quando anch'essa, nonostante il fine nobile che si prefiggeva, subì diverse perquisizioni armate da parte dei militari tedeschi delle SS.



All'inizio degli anni '70 su iniziativa di alcuni Soci, che decisero di tassarsi mensilmente, venne istituito il Fondo Speciale per gli interventi Speciali, con il quale si aiutarono i Soci meno abbienti per l'acquisto di medicinali e la fruizione di visite mediche specialistiche non coperte dall'assistenza nazionale.

Dopo che la Società subì lo sfratto esecutivo dai locali dove risiedeva da 91 anni, i Soci, dopo un primo momento di sconforto, decisero di costruire nell'attigua area dei campi da bocce, proprietà dell'Istituto Emanuele Brignole, un nuovo fabbricato, sede attuale della Società.

L'atto costitutivo e statutario prima degli trenta, fu a suo tempo depositato presso l'allora Cancelleria del Tribunale di Genova, come da Regio Decreto n° 3818 del 15 aprile 1886.

La Società non ha alcuna copia del suddetto atto poiché, attraverso vari problemi ed inconvenienti succedutisi nel tempo (traslochi, eventi bellici, etc.), non si è riusciti ad entrarne in possesso.

Nell'anno 1971 fu elaborato l'aggiornamento dello Statuto Sociale; un successivo aggiornamento è stato deliberato nell'assemblea generale del 1991 e il 15 ottobre 1993 il



nuovo Statuto è stato approvato con atto notarile n° 28904 e registrato presso la Cancelleria del Tribunale di Genova.

Le ultime modifiche sono state effettuate nel 1998, approvate dall'Assemblea dei Soci e depositate presso il Tribunale di Genova (Ufficio Registri Atti Civili) in data 22 giugno 1998.

Dal 26 marzo 1996, con decreto del Presidente della Giunta Regionale (nn. 4113 – 4114 del 7 luglio 1995) la Società è iscritta nel registro regionale delle Società di Mutuo Soccorso che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale, ai sensi della Legge regionale 21 Marzo 1994 n 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Iscritta alla Camera di Commercio il nel registro delle imprese sociali ribadisce così la sua natura di persona giuridica.

La sede sociale è in Genova , via Romagna, 2. Può istituire sedi secondarie.

Art. 2

La Società Operaia di Mutuo Soccorso “ F. D. Guerrazzi (di seguito “la Società”) è apartitica e persegue la realizzazione del fondamentale binomio “PENSIERO E AZIONE” ; la Solidarietà è il presupposto essenziale della sua ragion d’essere.

Art. 3

La durata della Società è illimitata e potrà sciogliersi solo per il deliberato di Assemblea Straordinaria . Lo scioglimento può essere deciso solo da una Assemblea Straordinaria e i voti validi favorevoli allo scioglimento devono essere almeno i tre quarti del totale dei soci iscritti, compresi gli assenti, sia in prima sia in seconda convocazione che deve essere fatta a questo scopo con lettera raccomandata.

La stessa assemblea nomina da uno a tre liquidatori.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria e dalle eventuali riserve poste a garanzia delle prestazioni. La liquidità eccedente le normali necessità di cassa può essere investita in fondi esclusivamente obbligazionari .

In nessun caso i soci potranno ripartire, tutto o in parte, il patrimonio sociale che, in caso di scioglimento della Società, sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso. come previsto dalla legge 3818/1886 e sue successive modifiche.

TITOLO III

Obbiettivi e adesioni

Art. 5

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziali presso i quali i soci e loro familiari possono rivolgersi.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società, che può, con delibera del Consiglio di Amministrazione, aderire alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa), ha per scopo il Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità e della dinamica sociale.

La Società eroga ai suoi associati e senza alcun fin di lucro, assistenza previdenziale economica e sanitaria ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni, nel limite e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone in coerenza con gli articoli 1, 2, 3 della legge 3818/1886 di:

- A) Diffondere, attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.
- B) Svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente strutture e presidi idonei.
- C) Erogare agli associati assistenza economica in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità, malattia o perdita reddituale
- D) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico e dei loro familiari.
- E) Promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive
- F) Cementare e diffondere in ogni occasione l'omaggio alla Bandiera italiana, l'amore della Patria e dell'Umanità nel principio della Fratellanza Universale
- G) Attendere ai problemi dei cittadini e sollecitarne le soluzioni presso le sedi e nei modi opportuni


TITOLO IV

DEI SOCI E DELLA LORO AMMISSIONE

Art. 6

Il numero dei Soci è illimitato.

I soci possono essere:



The bottom right of the page features several handwritten signatures in black ink. Above the signatures is a circular stamp, partially obscured, which appears to be an official seal or stamp of the organization. The stamp contains some text, including the word 'MUTUALITÀ' at the bottom, but it is mostly illegible due to the ink and the way it is positioned.

- soci ordinari
- soci onorari

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche costituite secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Con la domanda di iscrizione, ogni nuovo socio dichiara di conoscere lo Statuto e i Regolamenti sociali, di aderirvi e si impegna ad osservarli scrupolosamente .

Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche verso le quali la Società si riconosce obbligata a qualsiasi titolo; sono esenti dalla quota sociale, non votano e non assumono cariche sociali.

Possono inoltre diventare Soci Onorari quei cittadini che per cultura o per opere arricchiscono il patrimonio ideale dell'Umanità.

L'appartenenza di un cittadino ad una Società consorella può essere requisito sufficiente per diventare socio ordinario: deve però sottoscrivere la relativa domanda che sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo.

I vincoli sociali e i relativi diritti possono essere sospesi per morosità, come da regolamento.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si dà luogo al rimborso dei contributi versati che sono intrasmissibili.

TITOLO V

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7

Il dovere di ogni Socio è di osservare il presente Statuto, i regolamenti e tutte le disposizioni deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea.

I Soci in regola con il pagamento dei contributi hanno diritto di voto in Assemblea , purché nei loro riguardi non sia già stato avviato un procedimento di esclusione; i Soci possono frequentare i locali ad essi destinati e in caso di bisogno possono usufruire del servizio di assistenza. Altre eventuali disponibilità dell'Associazione possono essere rese agibili ai Soci per decisione del Consiglio.

E' facoltà del Socio fare delle proposte scritte al CdA che ne valuta l'ammissibilità e l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima assemblea.

Art.8

Il contributo annuale può essere frazionato in non più di due rate e deve essere interamente versato entro la data dell'assemblea ordinaria; è inoltre aumentato periodicamente in base all'indice ISTAT. Eventuali aumenti superiori sono decisi dall'Assemblea .

Art. 9

Ogni Socio deve :

- a) versare l'eventuale quota di ammissione ;
- b) pagare i contributi associativi nei termini stabiliti ;
- c) essere scrupoloso nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte ;
- d) usare rispetto a tutti i consoci, essere tollerante e sereno nelle discussioni in Assemblea e nei locali sociali ;
- e) comunicare al Consiglio la variazione di domicilio entro un mese dopo che questa sia avvenuta;
- f) Il Socio che, senza darne motivo, lascia trascorrere i termini stabiliti per il pagamento del contributo annuale, può essere dichiarato dal Consiglio sospeso o decaduto dalla sua qualifica di socio . Comunque perde i diritti relativi compreso quello di votare.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 10


Gli organi sociali sono :

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI ;
- b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ;
- c) IL PRESIDENTE ;
- d) ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11

L'ASSEMBLEA dei Soci costituisce la più importante espressione della vita associativa e richiede pertanto la massima partecipazione.

Le Assemblee sono ORDINARIE e STRAORDINARIE, sono presiedute dal Presidente della Società e in sua assenza da persona designata dall'assemblea.



Il presidente nomina, scegliendolo fra i presenti, un segretario che redige il verbale.
Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal CdA almeno un volta all'anno, entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi.

Sono convocate, almeno quindici giorni prima della data fissata, per lettera e/o mediante avviso affisso nell'albo sociale.

L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione

Art. 12

Le Assemblee sono valide :

- **in prima convocazione, se il numero dei presenti aventi diritto di voto è pari almeno alla metà più uno degli iscritti ;**
- **in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti.**

Per la validità delle Assemblee Straordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Soci più uno con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto .

La convocazione e la validità dell'Assemblea Straordinaria convocata per decidere sullo scioglimento della Società sono regolate dall'art. 4 di questo Statuto

Art. 13

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, di norma, entro il quarto mese dopo la chiusura del bilancio ; il suo compito è :

- a) **discutere e approvare il bilancio ;**
- b) **eleggere il Consiglio di Amministrazione;**
- c) **approvare i regolamenti interni;**
- d) **nominare l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge;**
- e) **stabilire eventuali aumenti dei contributi associativi, come previsto dall'art. 11 ;**
- f) **deliberare su ogni altra questione che non rientra nella competenza del Consiglio. purché iscritta all' O.d.G.**
- g) **L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti; il voto è sempre singolo e non sono ammesse deleghe.**

Art. 14

Le Assemblee Straordinarie sono convocate dal Consiglio quando lo ritiene opportuno o è richiesta in forma scritta da almeno un ventesimo dei Soci in regola l'anno precedente.

Art. 15

Le deliberazioni delle Assemblee sono normalmente assunte per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali devono effettuarsi a scrutinio segreto.

Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto, le deliberazioni di ogni tipo sono prese per appello nominale o con votazione segreta.

Art. 16

Il verbale dell'ultima assemblea viene messo a disposizione dei Soci nell'albo sociale; pertanto non viene letto, ma solo sottoposto alla discussione ed all'approvazione, con le eventuali modifiche, dell'assemblea successiva.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 consiglieri eletti dall'Assemblea che restano in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 18

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche la carica di Presidente della Società, il vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, l'Economo; l'elezione avviene a maggioranza semplice.

Il Presidente può nominare un Segretario aggiunto anche non consigliere.

Art. 19


Il Presidente, il V. Presidente, il Segretario, il Cassiere e l'Economo costituiscono il Comitato Esecutivo cui il Consiglio può delegare discrezionalmente le sue funzioni o parte di queste.

Il Comitato Esecutivo non può prendere alcuna decisione senza la presenza del Presidente.

Art. 20

Il CdA si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritiene necessario, nonché su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se un consigliere è personalmente interessato nelle questioni che si discutono, non può partecipare alle deliberazioni.



A large, handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the signatory.

Delle riunioni del consiglio è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SOMS, ad eccezione di quelli che per legge e/o statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al CdA spetta:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) Redigere il rendiconto annuale e fissare l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) Compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- e) Deliberare e attivare la procedura per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) Conferire procure per particolari decisioni, ferma restando le facoltà attribuite al Presidente del C.d.A.
- g) Assumere e licenziare il personale.

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio, di cui presiede le adunanze. Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone quietanze liberatorie, aprire conti bancari o postali e stipulare mutui, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice Presidente.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione del Collegio Sindacale o all'organo di controllo, se istituiti (e in questo caso assumono le prerogative e le responsabilità previste dal Codice Civile ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti), i libri contabili, i documenti giustificativi ed il bilancio per il relativo controllo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato in copia con le relazioni degli amministratori, dei sindaci o dall'organo di controllo (ove previsti) nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea finché è approvato.

Art. 24°

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è rinnovabile, dura in carica tre anni e scade in concomitanza di una assemblea.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e redige il verbale delle proprie decisioni.

Art. 25

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Le divergenze che potessero insorgere tra singoli Soci e Amministrazione, come tra Socio e Socio, dovranno essere rimesse ad un organo di conciliazione nella persona del legale (1) della Società (2) che delibera secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale.

Art. 26

LASCITI E DONAZIONI

I lasciti e le donazioni che la società consegue per un fine determinato, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 27

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo corredato della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo deve essere presentato alla approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 28



A handwritten signature in black ink is located at the top right of the page. Below it is a circular stamp, likely a company or official seal, which is partially obscured by the signature and another stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.

REGOLAMENTO DELL'ASSISTENZA MUTUALISTICA

Art. 1 Il presente Regolamento fa parte integrante dello Statuto della Società Operaia di Mutuo Soccorso Universale G. Mazzini, ne chiarisce i limiti, gli obiettivi e la struttura. Questa si articola in varie fasce di intervento che vanno dal semplice concorso alla spesa funeraria sostenuta dai parenti del Defunto, fino alla copertura pressoché totale. Il Socio decide a quale fascia iscriversi e ne paga il contributo previsto. I parametri finanziari di questa struttura sono rivisti in sede di bilancio preventivo e il controllo della loro dinamica è affidata al C.d.A.

LE PRESTAZIONI

Art.2 -Gli interventi della Mutua sono congrui allo stato di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale e consistono in contributi economici per :

- a) assistenza specialistica ambulatoriale
- b) malattie e infortuni
- c) assistenza domiciliare e ospedaliera.

Le caratteristiche delle varie prestazioni, le modalità di erogazione, i limiti delle stesse e la loro decorrenza sono deliberate dal C.d.A. della SOMS UNIVERSALE che stabilisce anche i limiti in ragione della disponibilità di cassa e che può dare attuazione anche parziale ai contributi. Eventuali residui attivi del Fondo Disponibile potranno essere utilizzati per il Fondo Disponibile successivo o per incrementarne la consistenza.

ESCLUSIONI

Art.3 - Il Socio non può chiedere i contributi previsti all'art. 2 per le patologie preesistenti alla data della sua iscrizione alla SOMS, per quelle di seguito indicate nonché per le manifestazioni morbose a queste conseguenti, ed in particolare :

- le malattie nervose e/o mentali
- le malattie congenite
- le malattie e/o infortuni provocati da fatti colposi di terzi
- alterazioni derivanti da abuso di alcolici o di psicofarmaci o da un uso terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni

Sono inoltre escluse le prestazioni:

- per cure odontoiatriche
- per cure estetiche
- per malattie e/o infortuni derivanti da risse ed ubriachezza, da maneggio di armi o, in genere di manifesta imprudenza



A large, stylized handwritten signature in black ink is located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Carlo' or similar, written in a cursive style.

La decorrenza è il periodo che intercorre tra la data di iscrizione e la data in cui si ha diritto a chiedere il rimborso delle spese sostenute; è fissata in trenta giorni per ricoveri a causa di malattia o per intervento chirurgico, un giorno per infortunio documentato dal certificato di pronto soccorso, mentre per esami di laboratorio, diagnostica in generale, visite specialistiche e rimborso ticket la decorrenza è di 90 giorni.

MODALITA' PER OTTENERE I RIMBORSI

I documenti relativi al rimborso delle prestazioni devono pervenire alla SOMS entro tre mesi dalla data della fattura ; oltre questo termine il rimborso è prescritto.

RICOVERI PER CURE MEDICHE

La Società di Mutuo Soccorso interviene nei casi di ricovero per cure mediche (senza intervento chirurgico) quando il Socio sia affetto da forme patologiche che per entità del quadro clinico, incertezza diagnostica o problemi terapeutici comportino controlli e assistenza medica continuativa.

I presupposti possono essere:

- gravità del quadro clinico
- rischio di complicazioni
- incertezza diagnostica che renda indispensabili adeguati accertamenti clinici eseguibili solo in ospedale
- trattamenti terapeutici che richiedano controlli clinici continui

I ricoveri richiesti solo per l'esecuzione di accertamenti diagnostici non sono giustificati.

Fanno eccezione le seguenti eventualità:

- presenza di situazione clinica di difficile inquadramento
- impiego di tecniche di esecuzione o strumentazioni particolari
- rischio nell'espletamento dell'esame clinico.


DOCUMENTAZIONE

Il Socio deve inviare alla Società di Mutuo Soccorso Universale entro tre mesi dalla data di dimissioni dalla struttura sanitaria la seguente documentazione:

- originale o fotocopia di ogni fattura di spesa o delle notule mediche rimaste effettivamente a carico del Socio.

Per i ricoveri a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stabilito un contributo di solidarietà.

La Società di Mutuo Soccorso Universale potrà richiedere ogni altra documentazione relativa al ricovero e alla patologia che lo ha determinato.



Conf. [Signature]

ASSISTIBILITA'

Il Socio è assistibile per un massimo di tre prestazioni all'anno

Il Socio affetto da forme morbose ad andamento cronico è assistibile, nell'arco dell'intera vita associativa, per un massimo accumulato di 10 (dieci) prestazioni per la stessa patologia.

ANTICIPAZIONI

Nel caso di particolari situazioni economiche e a fronte di rilevanti spese da sostenere da parte del Socio, il Consiglio di Amministrazione può decidere un contributo straordinario tenendo presente la disponibilità di cassa.

INTEGRAZIONE DI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO O DI ALTRI ENTI

I rimborsi della Società di Mutuo Soccorso Universale sono integrativi di eventuali contributi dovuti dal Servizio Sanitario Nazionale o rimborsi dovuti da altri enti mutualistici o compagnie di Assicurazione per i quali i Soci devono fare regolare richiesta.

RIMBORSI PER ESAMI DI LABORATORIO, DIAGNOSTICA E VISITE SPECIALISTICHE

DOCUMENTAZIONE

Per ottenere il rimborso delle spese per esami di laboratorio, diagnostica e visite specialistiche il Socio deve inviare alla Società di Mutuo Soccorso Universale entro tre mesi dalla data della fattura la seguente documentazione:

- **copia della prescrizione del medico di base o dello specialista con l'indicazione della diagnosi accertata o presunta o la sintomatologia per cui vengono richiesti gli esami o gli accertamenti diagnostici**
- **per la visita specialistica è necessaria la prescrizione del medico di base con l'indicazione del quesito diagnostico per il quale si richiede la visita**
- **originale o copia della fattura in cui siano indicati in dettaglio gli esami o gli accertamenti diagnostici o il tipo di visita specialistica.**
- **ricevuta originale comprovante il pagamento all'ASL dei ticket.**

ESCLUSIONI

Le prestazioni specialistiche erogate dai medici o poliambulatori, in regime di convenzionamento con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R. 16/05/1980) non saranno riconosciute ai fini del contributo.

Oltre alle esclusioni previste dal Regolamento non sono rimborsabili le terapie fisiche (come fisiokinesiterapia, ultrasuoni, marconiterapia, radar, forni, elettrostimolazioni, massoterapia, ginnastica magnetoterapia, fisioterapia, tens, rebox, manipolazioni ed altre prestazioni analoghe).

TUTTI I CONTRIBUTI SONO STABILITI IN SEDE DI BILANCIO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora fosse data attuazione alla MUTUALITA' MEDIATA il C.d.A. esaminerà le opportunità di aderirvi nell'esclusivo interesse dei Soci.

(1) Si cancella" della Soc. D. a" (e) dell'Ordine degli Avvocati di Genova

Si approvano due fog. -lle

Genova 5 maggio 2014

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Antonio...'. The stamp is circular with some illegible text around the perimeter and a central emblem or logo.

